



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI STRONGOLI (KR)

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995

D.P.C.M. 14 novembre 1997

Legge Regionale n. 34 del 19 ottobre 2009 - Regione Calabria

DOCUMENTO DEFINITIVO

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. del

TITOLO

Regolamento di attuazione del Piano

SINDACO: DOTT. MICHELE LAURENZANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. LUIGI BENINCASA

PROGETTAZIONE: ING. FEDERICA CROCCO (Tecnico Competente in Rilevamento Acustico Art. 6 L. 447/95)

PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI RIFERIMENTO:
PROF. ARCH. GIANFRANCO FRANZ (Capogruppo)

Rev . 0 Data: agosto 2016

Rev . 1 Data: settembre 2016



Sommario

TITOLO I - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	2
Art. 1. Ambiti di applicazione	2
Art. 2. Definizioni	2
Art. 3. Classificazione acustica e limiti di rumore	4
Art. 4. Tecniche di rilevamento.....	5
Art. 5. Competenze del Comune	5
TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.....	7
Art. 6. Piani Aziendali di Risanamento Acustico	7
Art. 7. Valutazione di Impatto Acustico Previsionale (VIAP)	7
Art. 8. Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)	8
Art. 9. Interventi di risanamento acustico.....	9
Art. 10. Tecnico competente in acustica	9
Art. 11. Rilievi per la misura della rumorosità ambientale.....	10
TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE	11
Art. 12. Definizioni.....	11
Art. 13. Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	11
Art. 14. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico	13
TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE.....	16
Art.15. Autorizzazioni	16
Art.16. Attrezzature da giardino.....	16
Art. 17. Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico	16
Art. 18. Impianti di condizionamento.....	16
Art. 19. Allarmi acustici e antifurto	17
Art. 20. Autolavaggi.....	17
Art. 21. Sirene segnalazione turni di lavoro	17
Art. 22. Pubblicità fonica con altoparlanti.....	18
Art. 23. Razzi e fuochi d’artificio/spettacoli pirotecnici.....	18
Art. 24. Attività di spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.....	18
Art. 25. Altre attività non previste nel presente Regolamento.....	18
Art. 26. Deroghe per attività produttive caratteristiche.....	19
Art. 27. Controllo.....	19
Art. 28. Contenimento ed abbattimento del rumore	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE.....	20
Art. 29. Isolamento acustico degli edifici.....	20
Art. 30. Rumorosità degli impianti tecnologici a servizio dell’edificio	22
Art. 31. Regole di progettazione, costruzione e controllo	22
TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	24
Art. 32. Attività di controllo.....	24
Art. 33. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini	24
Art. 34. Sanzioni amministrative	24
Art. 35. Provvedimenti per la tutela dell’inquinamento acustico	25
Art. 36. Ordinanze urgenti.....	26
Art. 37. Coordinamento con gli strumenti urbanistici	26
Art. 38. Regolamenti.....	26
Art. 39. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti.....	26
ALLEGATI.....	27



TITOLO I - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1. Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano di Zonizzazione Acustica (di seguito PZAC) del Comune di Strongoli (KR) elaborato ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria".

Non sono soggette al presente regolamento le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal PSC.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L. 447/1995.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. **Attività rumorosa di carattere permanente** - ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:
 - a. attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c. attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, sale gioco, cinema, teatri e similari;



d. attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;

e. attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo - si diversificano in:

a. attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);

b. attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).

3. Inquinamento acustico esterno - rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. Inquinamento acustico interno - rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

5. Valutazione di Impatto Acustico Previsionale (VIAP) - è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di permesso di costruire o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

6. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) - è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del permesso di costruire o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

7. Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PARA) - adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività scelte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.



8. **valori limite di accettabilità/immissione** - il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
- a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b. valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
9. **classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
10. **impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

Art. 3. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", e sono rappresentate nelle tavole allegate al PZAC.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".



Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Art. 4. Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"* e nelle Norme UNI 9884 *"Caratterizzazione del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale"*.

Art. 5. Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono quelle definite dall'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, come di seguito enunciato:

- a) La classificazione acustica del territorio comunale;
- b) L'adozione dei piani di risanamento acustico;
- c) L'individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- d) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- e) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico nella disciplina del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- f) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- g) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni;
- h) I controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- i) Il rilascio di nulla osta acustico per la licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività produttive, come previsto all'art. 8 della Legge 26 Ottobre 1995



n. 447 commi 4 e 6, che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95;

j) Il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;

k) L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

l) I controlli amministrativi, di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/95, sull'osservanza delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambito della classificazione acustica del territorio, dei piani di risanamento acustico, del regolamento acustico comunale, delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3 della L. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, dei nulla - osta acustici per l'esercizio delle attività produttive.



TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 6. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 della L. R. n. 34/2009, le imprese, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e attesteranno con l'invio al Comune di idonea documentazione (ovvero dichiarazione rilasciata da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*), il rispetto delle norme sul rumore ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il *Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento*.

Il Piano di risanamento acustico dell'impresa, deve essere redatto secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento adottato dalla Giunta Regionale.

Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del Piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto secondo i criteri di legge e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni successive.

Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di dodici mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a dodici mesi.

Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il Piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 7. Valutazione di Impatto Acustico Previsionale (VIAP)

Come indicato dall'art. 17 della L.R. 34/2009, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al



- D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - e) discoteche;
 - f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - g) impianti sportivi e ricreativi;
 - h) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);
 - j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'ideale documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato** al presente Regolamento. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni **è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.**

Art. 8. Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 34/2009, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'ideale documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato** al presente Regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:



- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 9. Interventi di risanamento acustico

Qualora la relazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art.7 – *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 10. Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e ai Requisiti acustici degli edifici, dovranno essere



elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 11. Rilievi per la misura della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Il rilevamento deve essere eseguito, con opportune calibrazione, misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (LAeq) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.M. 16 marzo 1998.



TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 12. Definizioni

Si definisce *attività temporanea* qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi della L.R. 34/2009, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.Z.A.C. e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 13. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle Direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- il sabato in orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.



Nei periodi estivi (giugno settembre) i limiti temporali diventano dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00; il sabato in detti periodi non è ammesso, se non per motivi urgenti ed indifferibili, l'utilizzo di fonti di rumore.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- periodo invernale e periodo estivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore il sabato, la domenica e i giorni festivi.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale specifico, almeno **15** giorni prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base degli specifici modelli allegati al presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico .

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (PMAA) di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con



specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritiene possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli **Allegati relativi ai cantieri**.

Art. 14. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come:

- i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive e quant'altro;
- le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo.

sono soggette a richiesta di deroga da inviare all'ufficio tecnico comunale almeno **15** giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa.

Qualora più manifestazioni tra quelle sopra indicate, che nell'arco di un anno siano svolte nello stesso sito, è opportuno che vengano considerate, da un punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, come un unico evento.

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree occupate da scuole, case di cura o di riposo e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate è consentito nei limiti ed orari fissati nella L.R. 34/2009.

Le eventuali deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate sia nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto eventualmente individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica del PZAC o



al di fuori delle aree previste dal PZAC da definire di volta in volta.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni. Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, si ritiene che possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli **Allegati specifici per manifestazioni** le seguenti attività:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se collegati alle manifestazioni sopraccitate sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella2;
- riti religiosi di qualsiasi professione.

Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione manifestazione	Indicazione sul numero di giorni max all'anno per sito	Nr. max di giorni per manifestazione	Frequenza massima	Limite orario
1	CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	30 giorni	10 giorni	5 GIORNI PER SETTIMANA	00:00 nei giorni feriali eccetto il venerdì 01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi e festivi
2	INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie. [NOTA 1]	60 giorni	20 giorni	3 GIORNI PER SETTIMANA	00:00 nei giorni feriali eccetto il venerdì 01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi e festivi
3	SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	30 giorni	10 giorni	5 GIORNI PER SETTIMANA	00:00 nei giorni feriali eccetto il venerdì 01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi e festivi
4	CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 giorni	10 giorni	2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	00:00 nei giorni feriali eccetto il venerdì 01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi e festivi
5	CIRCO E LUNA PARK	30 giorni	30 giorni	5 GIORNI PER SETTIMANA	00:00 nei giorni feriali eccetto il venerdì 01:00 il venerdì e nei giorni prefestivi e festivi

[NOTA 1] - Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, il numero massimo di giornate è ridotto a 15 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana. comunque significativamente influenzate dallo stesso, il numero massimo di giornate è ridotto a 15 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana.



TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art.15. Autorizzazioni

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

Art.16. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 17. Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Art. 18. Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in



contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 19. Allarmi acustici e antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 20. Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 8:00 alle 22:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art. 21. Sirene segnalazione turni di lavoro



Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 22. Pubblicità fonica con altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I individuate nel P.Z.A.C. , e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

Art. 23. Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art. 24. Attività di spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 25. Altre attività non previste nel presente Regolamento

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;



- il sabato e nei giorni festivi : dalle ore 9:00 a le ore 12:00 e dalle ore 16,00 alle ore 19:00.

Art. 26. Deroghe per attività produttive caratteristiche

È facoltà comunque del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. lavorazioni artigianali all'aperto) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga è può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

Art. 27. Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPACAL) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Art. 28. Contenimento ed abbattimento del rumore

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

Art. 29. Isolamento acustico degli edifici

La Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e la L.R. 34/2009, introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabiliscono i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. La classificazione degli ambienti individuata dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e l'individuazione del caso in esame sono riportate nella Tabella 2.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

La Tabella 3, invece, definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici.

Tabella 2. Classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 3. Requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	R'w	D2m	L'n	LASm	LAe
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
B	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35



Legenda

R'_w : potere fonoisolante apparente;

$D_{2m,nT}$: isolamento acustico normalizzato di facciata;

L'_n : livello normalizzato di rumore di calpestio di solai;

L_{ASmax} : livello di pressione Massimo;

L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione Sonora.

Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per la valutazione dei requisiti acustici passivi riportati nella precedente tabella sono:

- **Tempo di riverberazione (T)** - è il tempo necessario affinché, in un determinato punto dell'ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza;
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R')** - è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera" e quindi R' prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente, non solo quella che attraversa la parete divisoria. Il decreto prevede il valore limite del suo **indice di valutazione (R'w)** che è un valore unico ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata;
- **Isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT)**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra l'ambiente esterno (sorgente sonora) e l'ambiente interno (ricevente). La misura all'esterno viene effettuata a 2 m dalla facciata. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione ($D_{2m,nT,w}$) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata;
- **Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'n)**: definisce il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il complesso pavimento-solaio. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione ($L'_{n,w}$) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di pressione LASmax massimo**: è il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l'evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora LAeq**: è il valore medio energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo continuo.

Il progetto acustico deve essere sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire.



Art. 30. Rumorosità degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti tecnologici che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 5/12/1997) in:

- a) servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
- b) servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

L_{ASmax} è il livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro non deve superare i 35 dB(A) per gli impianti a funzionamento discontinuo ed i 25 dB(A) per gli impianti a funzionamento continuo.

Art. 31. Regole di progettazione, costruzione e controllo

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che dagli stessi deriva e che si propaga in un edificio.

Per le modalità di misura e verifica si rimanda a quanto contenuto nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;
- le tubazioni in genere devono essere sconnesse dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- i rubinetti devono essere dotati di elementi "rompi-getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna



di scarico, per ridurre i tipici "gorgoglii";

- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo ad elevata massa aerica;
- il motore di sollevamento deve essere montato su supporti antivibranti in apposito locale;
- il vano ascensore non deve essere in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore devono essere sigillate opportunamente.

Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- le caldaie singole per ogni unità non devono essere installate sul muro divisorio tra unità abitative adiacenti;
- la canna fumaria deve essere coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti.
- gli impianti devono essere posizionati in luoghi dove l'impatto è minore;
- le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione devono essere provviste di idonei giunti antivibranti;
- i macchinari sul tetto devono essere isolati con barriere acustiche appositamente progettate



TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 32. Attività di controllo

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPACAL.

In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 37 – *Sanzioni amministrative* e all'Art. 40 – *Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico*.

Art. 33. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio Tecnico del Comune con la descrizione del disturbo ;
- ricorrere alle prescrizioni del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:
 - art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
 - art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

Art. 34. Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nel PZAC è punito con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 5.164,58 €.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti



legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 35. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art.32 - *Attività di controllo*, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PZAC e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire un Piano di bonifica acustica necessario per avviare gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Il Piano dovrà essere presentato al massimo entro 30 giorni dalla data di accertamento della violazione e gli interventi in esso previsti dovranno essere conclusi entro al massimo 60 giorni dalla data di presentazione al Comune. Il titolare dell'attività rumorosa dovrà fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 32 - *Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PZAC e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.



Art. 36. Ordinanze urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate inderoga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 37. Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal PZAC.

Art. 38. Regolamenti

Dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 39. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.



ALLEGATI

1. Modello di richiesta di nulla osta preventivo di impatto acustico;
2. Modello di richiesta di nulla osta definitivo di impatto acustico;
3. Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione previsionale di clima acustico;
4. Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazioni musicali e ricreative all'aperto che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale;
5. Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da cantieri edili stradali o assimilabili che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale;
6. Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione di carattere temporaneo;
7. Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri edili, stradali o assimilabili)

Modello di richiesta di nulla osta preventivo di impatto acustico



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: *Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995.*

Il sottoscritto (*Cognome o ragione sociale*) Nome Via
n. Piano Interno ... Località C.A.P. Comune
Provincia Codice Fiscale Partita I.V.A. ... Telefono ... Fax ... e-mail ...
in qualità di ... Via n.

CHIEDE

Il nulla osta preventivo di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, commi 2 e 4 per la realizzazione di:

- Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti;
- Infrastrutture stradali;
- Discoteche;
- Circoli privati e pubblici esercizi;
- Impianti sportivi e ricreativi;
- Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative;
- Centri commerciali polifunzionali.

Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale articolo 2, Legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31-03-1998):

- 1) *planimetria generale 1:2000* (stralcio di PRG ed eventuale stralcio di Zonizzazione Acustica se il Comune ne è dotato) in cui sia individuata l'attività con gli edifici circostanti;
- 2) *planimetria dell'infrastruttura o insediamento* da cui si rilevino con esattezza gli eventuali edifici confinanti, la collocazione degli impianti rumorosi, e nel caso dei locali le destinazioni d'uso delle varie parti;
- 3) *relazione tecnica* redatta secondo il seguente schema base:
 - definizioni tecniche;
 - normativa di riferimento e criteri considerati;
 - inquadramento urbanistico;
 - inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;

- descrizione dell'opera e/o attività e delle sorgenti di rumore;
- misure fonometriche (eventuali) (identificazione del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove è prevista l'opera e nelle aree limitrofe, individuazione delle nuove sorgenti di rumore previste);
- metodi di previsione adottati;
- confronto fra i valori previsti e rilevati e i valori limite di riferimento (previsione dei livelli di rumore attesi nell'area e in quelle limitrofe a seguito della nuova opera e dell'eventuale impatto dovuto al traffico veicolare indotto dall'opera);
- eventuali opere di mitigazione previste per impedire il superamento dei limiti di legge;
- conclusioni.

Il Richiedente

Data

Modello di richiesta di nulla osta definitivo di impatto acustico



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: Valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, commi 2 e 4.

Il sottoscritto (Cognome o ragione sociale) Nome Via
n. Piano Interno ... Località C.A.P. Comune
Provincia Codice Fiscale Partita I.V.A. ... Telefono ... Fax ... e-mail ...
in qualità di ... Via n.

CHIEDE

Il nulla osta definitivo di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8 commi 2 e 4 per la realizzazione di:

- Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti;
- Infrastrutture stradali;
- Discoteche;
- Circoli privati e pubblici esercizi;
- Impianti sportivi e ricreativi;
- Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative;
- Centri commerciali polifunzionali.

Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale articolo 2, Legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31-03-1998):

- 1) planimetria generale 1:2000 (stralcio di PRG ed eventuale stralcio di Zonizzazione Acustica se il Comune ne è dotato) in cui sia individuata l'attività con gli edifici circostanti;
- 2) planimetria dell'infrastruttura o insediamento da cui si rilevino con esattezza gli eventuali edifici confinanti, la collocazione degli impianti rumorosi, e nel caso dei locali le destinazioni d'uso delle varie parti;

3) rapporto di valutazione di impatto acustico redatto secondo il seguente schema base:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento urbanistico;
- descrizione dell'opera e/o attività e delle sorgenti di rumore;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite (classificazione acustica dell'area dove è ubicata l'opera o infrastruttura e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune o valori limite previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 se il Comune non è dotato di zonizzazione acustica);
- misure fonometriche nel sito della previsione, strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, dati relativi al rilievo;
- confronto fra i valori rilevati e i valori limite di riferimento;
- misure di mitigazione previste per impedire il superamento dei limiti di legge;
- conclusioni.

Il Richiedente

Data

**Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione previsionale
di clima acustico**



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 3.

Il sottoscritto (Cognome o ragione sociale) Nome Via
n. Piano Interno ... Località C.A.P. Comune
Provincia Codice Fiscale Partita I.V.A. ... Telefono ... Fax ... e-mail ...
in qualità di ... Via n.

CHIEDE

La tipologia di insediamento/infrastruttura da realizzare è la seguente:

- scuola o asili nido;
- ospedale;
- casa di cura e di riposo;
- parco pubblico urbano od extraurbano;
- nuovo insediamento residenziale prossimo a:
 - aeroporto, aviosuperficie, eliporto;
 - strade di tipo:
 - A (autostrade);
 - B (strade extraurbane principali);
 - C (strade extraurbane secondarie);
 - D (strade urbane di scorrimento);
 - E (strade urbane di quartiere);
 - F (strade locali);
 - secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e.s.m.;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovia ed altro sistema di trasporto collettivo su rotaia;

○

ed essendo l'area interessata alla realizzazione dell'insediamento/ infrastruttura suddetta soggetta alla valutazione previsionale di clima acustico richiede il

NULLA OSTA

ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 3.

Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, articolo 2 Legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31 marzo 1998):

- planimetria generale 1:2000 (stralcio di PRG) con l'individuazione dell'area oggetto dell'intervento

- planimetria dell'infrastruttura o insediamento inserita nell'area oggetto dell'intervento;
- relazione tecnica redatta secondo il seguente schema base:
 - definizioni tecniche;
 - normativa di riferimento e criteri considerati;
 - inquadramento urbanistico;
 - inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
 - descrizione dell'opera;
 - misure fonometriche (identificazione del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove sarà collocata l'opera e nelle aree limitrofe attraverso misure strumentali in campo);
 - metodi di previsione adottati a integrazione dei rilievi fonometrici;
 - confronto tra i valori previsti ed i limiti di riferimento;
 - eventuali previsioni di opere di mitigazione per limitare il rumore immesso dalle esistenti sorgenti esterne negli ambienti e nell'area della nuova opera;
 - descrizione della disposizione dei locali degli edifici e dei requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
 - conclusioni.

Il richiedente

Data _____

Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazioni musicali e ricreative all'aperto che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: *Comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazione musicale e ricreativa all'aperto che rispetta gli orari e i limiti previsti dal Regolamento Comunale.*

Il sottoscritto (Cognome o ragione sociale) Nome Via
n. Piano Interno ... Località C.A.P. Comune
Provincia Codice Fiscale Partita I.V.A. ... Telefono ... Fax ... e-mail ...
in qualità di ... Via n.

COMUNICA

che nei giorni dal ... al ... e nei seguenti orari ..., in ..., Via ... n. ..., si svolgerà la manifestazione musicale/ricreativa all'aperto consistente in

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

che l'attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente (D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Legge n. 447/1995 – D.C.P.M. 14 novembre 1997).

Si allega alla presente la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale articolo 2, Legge n. 447/1995 (D.C.P.M. 31 marzo 1998):

1. Planimetria (1:2000) dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici, gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnica descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Descrizione di tutti gli accorgimenti che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Data

In fede

Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da cantieri edili stradali o assimilabili che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: *Comunicazione per attività rumorosa prodotta dal cantiere ... che rispetta gli orari e i limiti previsti dal Regolamento Comunale.*

Il sottoscritto (Cognome o ragione sociale) Nome Via
n. Piano Interno ... Località C.A.P. Comune
Provincia Codice Fiscale Partita I.V.A. ... Telefono ... Fax ... e-mail ...
in qualità di ... Via n.

COMUNICA

L'apertura di un cantiere situato a

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

che:

- l'attività si protrarrà per un periodo che va dal... al ...;
- l'emissione di rumore oggetto della presente domanda avrà una durata giornaliera di ore ..., come di seguito specificato: ...;
- l'attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente (D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Legge n. 447/1995 – D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Si allega alla presente la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale articolo 2, Legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31 marzo 1998):

1. Planimetria (1:2000) dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici, gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnica-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Descrizione di tutti gli accorgimenti che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Data

In fede

**Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione
di carattere temporaneo**



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: *Autorizzazione in deroga per manifestazione di carattere temporaneo (articolo 6, comma 1, lettera h, Legge n. 447/1995).*

Il sottoscritto, nato a il, residente a
....., Via n. in qualità di: (barrare la casella che interessa)

- legale rappresentante della Società ..., con sede legale in ..., Via ... n. ..., partita I.V.A./cod. fiscale..., tel. ..., fax ..., e-mail ...;
- quale presidente/gestore dell'Associazione/Circolo ... con sede legale in ..., Via ... n. ..., partita I.V.A./cod. fiscale ..., tel. ..., fax ..., e-mail

COMUNICA

- che nel giorno ..., nell'orario ...;
- che nei giorni dal ... al ... e negli orari ...;
- in località ...;

si svolgerà una manifestazione a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- AGLI ORARI
- AI LIMITI

stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per le attività rumorose, per le seguenti motivazioni:

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria (1:2000) dell'area interessata all'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone e comunità.
2. Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;

Data

In fede

Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri edili, stradali o assimilabili)



Al Sindaco

All'Ufficio Ambiente

Comune di STRONGOLI (KR)

Oggetto: *Autorizzazione in deroga per attività rumorosa (cantiere, etc.) (articolo 6, comma 1, lettera h, Legge n. 447/1995).*

Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente a ..., Via ... n. ..., in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare)

della ditta con sede legale
(via, numero civico, località, telefono)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in ... da effettuarsi in ..., via ..., n. ... nei giorni dal ... al ... e negli orari ... in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

.....
.....

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. *Planimetria (1:2000)* dell'area interessata all'attività con evidenziare le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone e comunità.
2. *Relazione tecnico-descrittiva* sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data

In fede
